

E' REALMENTE POSSIBILE TUTELARE I MINORI VITTIME DI REATO?

Mariateresa D'Innocenzo

Esiste una norma morale secondo cui donne e bambini non dovrebbero mai essere toccati ed offesi così come in guerra.

La storia e le vicende di cronaca ci dimostrano che le intenzioni sono state le migliori ma i fatti svelano scenari inquietanti.

La spiegazione a tutto ciò per quanto attiene la difficoltà nel tutelare i minori, sia dall'essere essi stessi criminali sia dall'essere vittime di reato, è da ricercare nella struttura della nostra società ormai sempre più adulto centrica.

Ciò vuol dire che gli adulti osservano i minori con i propri occhi e non con i loro.

Conseguentemente le esigenze esistenziali degli stessi degradano ad un livello secondario.

Il minore intraprende un percorso deviato o si trova a vivere all'ombra, in uno stato psicologico di frustrazione che lo rende vulnerabile e quindi attaccabile.

I minori rappresentano una delle fasce deboli della società ed alla quale dobbiamo manifestare sensibilità.

Ciò non accade poiché la nostra società è disfunzionale in tal senso.

Pertanto, l'attenzione a simili problematiche è demandata agli addetti ai lavori.

L'Avvocato, in primis, deve farsi carico di tali ambascie.

Del resto, in virtù di quanto diceva Piero Calamandrei, l'Avvocato prima di tutto è un cuore e non un ironico logico né uno scettico.

Pertanto, la vocazione intima del difensore non può che essere quella di tutelare e difendere i deboli.

Nel mondo degli adolescenti o addirittura fra i minori degli anni quattordici non capita sovente di incontrare individui dalla personalità forte ed in grado di autodisciplinarsi ed autotutelarsi.

Quando questi entrano nel meccanismo della Giustizia a mio avviso divengono ancora più vulnerabili, in quanto **il mondo della Giustizia è distratto, preso da tante cose così che sfuggono le primarie esigenze fra cui quella regina che è la ricerca della verità.**

Purtroppo, ritengo che tale concetto nel tempo sia stato distorto e da qui originano tutti i mali.

Esso è stato deviato, talvolta esteso e talvolta camuffato.

Pertanto, nella perversione del meccanismo di accertamento della verità si è consolidato un effetto (collaterale della malattia) per cui noi tutti sappiamo che esistono una verità storica ed una verità processuale.

E' grave che tali elementi convivano quasi serenamente nella coscienza collettiva, come se questo sia il prezzo da dover pagare in un sistema giudiziario che, inconfutabilmente, presenta limiti anche macroscopici.

In merito il dubbio amletico è: qual è il modo per far coincidere le due cose quando siamo alla ricerca della verità in un contesto in cui vi è un minore vittima di reato ?

Il rischio principale che si corre è dato dal fatto che, nell'ambito del processo, non emerga il fatto ma il fattoide.

Quindi non saremmo di fronte ad un successo bensì dinanzi ad un fallimento.

Sarebbe opportuno prefiggersi il raggiungimento di alcuni steps per garantire il minimo di tutela al minore.

Innanzitutto, sarebbe necessario fare in modo che violenze, abusi, maltrattamenti, sfruttamenti ed altro non vengano ripetuti a danno di quel determinato soggetto.

E già questo potrebbe essere un risultato...

All'uopo, gli organi inquirenti, le strutture di accoglienza dovrebbero essere coinvolte tempestivamente e, quasi in tempo reale, un Magistrato dovrebbe assumere provvedimenti protettivi.

Successivamente, allorché si dovesse rendere necessario ascoltare il minore, anche attraverso una intervista informale, dovremmo essere capaci di mettere in atto un protocollo uguale per tutti e volto all'accertamento della verità ma alla salvaguardia della deposizione futura.

Infatti, purtroppo, il minore risulta spesso contaminato, condizionato e vive un senso di colpa e di paura.

Gli addetti ai lavori, che non hanno strumenti idonei, spesso male interpretano i comportamenti del minorenne e una richiesta di aiuto può essere scambiata per un malessere psicologico o per una patologia come pure una accusa potrebbe essere espressione di un disagio o una reticenza il grave sintomo di una verità nascosta.

Le sfumature, però, sono difficili da cogliere.

E allora è necessario ed indispensabile ricorrere a veri esperti del settore.

Sarebbe auspicabile una riforma della normativa.

Del resto il minore non comprende la portata di ciò che gli sta succedendo e soprattutto non è scontato che voglia dire la verità.

Pertanto, al medesimo deve essere fornita una valida ragione per esternarla.

Talvolta si tende ad etichettare il minore come un bugiardo per definizione.

Sicuramente può accadere che riferisca bugie ma se un minore mente siamo di fronte in ogni caso ad un problema di natura diversa da risolvere.

Nell'ambito dell'accertamento della verità, mi chiedo come si possa pretendere che quest'ultimo dica la verità ad uno sconosciuto.

Questo è il motivo principale per cui è necessario entrare in forte empatia con lo stesso e condurlo sulla strada giusta.

Il meccanismo in cui viene inserito deve essere convincente e coinvolgente.

In tale ambito una attenzione va rivolta allo studio della EPISTEMOLOGIA fondamentale e di supporto nei percorsi di accertamento della verità attraverso tecniche di ragionamento e di analisi degli elementi a disposizione.

A ciò si deve aggiungere il modo con cui il minore viene ascoltato nell'ambito della audizione protetta. Le tecniche della intervista sono spesso lacunose. Le domande sono suggestive e la suggestione in genere a mio parere avviene anche in una fase antecedente.

Gli operatori, anche psicologi, devono conoscere come si esamina un testimone e quale sia la differenza sostanziale nel porre le domande.

Orbene, considerato che tali nozioni si acquisiscono anche con la esperienza, è chiaro che non tutti possono assumere tali incarichi.

Nel caso in cui per esempio un minore di anni sedici venga ascoltato in dibattimento, senza la forma dell'incidente probatorio, è molto importante seguire le regole dell'esame e del controesame - c.d. cross examination.

Il ruolo del difensore della parte civile è rilevante, in quanto esso non è un mero spettatore ma parte attiva e di impulso ed anche di completamento del ruolo della Pubblica accusa.

Tornando invece alla fase iniziale delle indagini e quindi embrionale, i Pubblici Ministeri nonché i Giudici per le indagini preliminari dovrebbero avere un approccio più incisivo.

Ed allora, i primi dovrebbero procedere senza perdita di tempo alla audizione dei minori ed i secondi dovrebbero esigere, unitamente ai P.M., tecniche di audizione del minore da protocollo poste in essere in modo tale da scongiurare l'errore nella valutazione del minore.

Al riguardo appare incongruo che il Giudice possa discostarsi anche integralmente dalle risultanze dell'elaborato peritale ma purtroppo la Cassazione in merito si è pronunciata: sez. III sentenza N. 47033 del 18.9.2015 ed ulteriori precedenti conformi n. 35397/2007 – 237359/2010 – 44644/2011 – secondo cui:” In tema di dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali, la valutazione della sua attendibilità è compito esclusivo del giudice...non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici,

cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento della idoneità mentale del teste, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche”.

Se è pur vero e corretto che l'attendibilità del teste debba essere soppesata in modo inequivocabile dal Giudice, lascia perplessi il potersi in ogni caso discostare dalle valutazioni tecniche elaborate dal Perito.

A parere di chi espone, se pur il Giudice sia considerato Perito peritorum, la consulenza perde il proprio valore.

E allora qui si inserisce il divieto postulato dall'art. 220 c.p.p. di introdurre perizie “personologiche” o comunque tali da fornire elementi in ordine alla tendenza a delinquere ecc. ecc.

In realtà, sia che si tratti di vittima sia che si tratti di imputato, la conoscenza approfondita della persona oggetto di giudizio in senso lato, potrebbe solo giovare al Giudicante.

Potremmo dire: “So chi sei e ti giudico meglio”.

Viceversa, l'attuale sistema lascia alle parti la possibilità di addentrarsi in un gioco di luci ed ombre che in molti casi non conduce all'accertamento della verità.

Sarebbe da comprendere se il Giudice, attraverso precise statuizioni dell'Ordinamento giuridico, sia disposto ad affidarsi al parere dell'esperto, ancorando la decisione alle risultanze dell'elaborato.

La mente umana è talmente articolata che richiede precise conoscenze e in tale ambito il diritto e la scienza si incontrano e devono fondersi.

Ciò però non accade sovente in ragione di un meccanismo abusato.

E' necessario tecnicizzare maggiormente il processo penale volto all'accertamento della verità in materia di violenze sui minori.

I Tribunali devono allinearsi a standard qualitativi imprescindibili.

Pool di esperti devono essere messi in campo per approcciare in modo corretto i soggetti coinvolti.

Non può esservi spazio per la improvvisazione ed approssimazione.

Sarebbe auspicabile l'istituzione di una sezione specializzata in ogni Tribunale di Capoluogo di Provincia, composta da Magistrati qualificati in materia che ricorreranno a consulenti, iscritti in appositi Albi anche nazionali, specializzati e formati attraverso percorsi di studio e formazione professionale.

L'argomento merita una breve riflessione sociologica.

I giovani minorenni oggi sono molto esposti e spesso inconsapevolmente divengono bersaglio della società e delle sue dinamiche.

Molti genitori hanno abdicato al ruolo genitoriale, forse perché sfiduciati.

La famiglia, intesa quale nucleo di riferimento, spesso è distante affettivamente ed il minore non ha l'occasione di formare lentamente ed in modo corretto la propria struttura di personalità. Sostanzialmente diviene una canna al vento con voragini affettive difficili da colmare, che lo espongono a divenire tanto vittima quanto carnefice.

Il Tribunale che lo osserva non sa chi ha davanti e questo è il dilemma di tutti i processi penali.

Un dramma a doppio binario si ha sicuramente quando il minore è criminale poiché è pericoloso per sé stesso e per gli altri.

In quest'ultimo caso però sapere chi sei mi consente anche di giudicarti meglio.

Ma sembra che la Giustizia sotto questo aspetto sia distratta.

Ritengo che il processo non sia da definire tanto il luogo deputato alla ricerca della verità **quanto l'OCCASIONE per accertare la verità ed in merito, sottolineo l'importanza di vivere con estremo impegno il giudizio di primo grado quale chance irripetibile per il difensore.**

Ecco perché è necessario introdurre la perizia personologica che sia di aiuto e di supporto a chi è chiamato a giudicare e ne tenga conto.

In tal modo potremmo avere l'opportunità di dimostrare la aderenza del fatto esaminato all'interno del processo con la realtà.

E quindi la verità storica e quella processuale coincideranno.

Avv. Mariateresa

D'Innocenzo